CAMERA DEI DEPUTATI N. 2306

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTELLI, DE MICHELIS, CRISTONI, NOCI, BALZAMO, FERRARINI, SALERNO, D'ADDARIO, BUFFONI, LODIGIANI, DEL BUE, PIRO, CAPACCI, MORONI, ARTIOLI, FINCATO, PAVONI, TESTA ANTONIO, BORGOGLIO, BONIVER, DI DONATO, MAZZA, SCOTTI VIRGINIO, ORCIARI, ALBERINI

Presentata il 5 febbraio 1988

Norme e interventi per il bacino idrografico del Po e della Padania

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra i grandi obiettivi della salvaguardia del territorio nazionale è fondamentale il Po e il suo bacino. I pericoli determinati dagli eventi naturali e dall'azione dell'uomo, della disciplina dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle acque (beni questi finiti e cioè non rinnovabili o solo parzialmente rinnovabili) per scopi produttivi e civili, della tutela dei beni naturali ed ambientali devono essere perseguiti in modo unitario attraverso lo studio sistematico, coordinato e interdisciplinare di tutti gli elementi, le condizioni e le situazioni che, direttamente o indirettamente, coinvolgono appunto il territorio, il suolo, il sottosuolo e le acque, anche se gli interventi operativi sono attuati con provvedimenti legislativi diversi e da una pluralità di soggetti, purché in una visione unitaria.

Questi grandi obiettivi da perseguire unitariamente riguardano tutte quelle materie che, in modo diretto o indiretto, concorrono all'armonizzazione degli usi del territorio, del suolo, del sottosuolo e delle acque con gli obiettivi della loro conservazione e difesa e comprendono principalmente:

1) la sistemazione idrogeologica dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorale e di forestazione;

2) la regolazione dei corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali, laghi, lagune ed altri corpi idrici;

3) la navigazione interna;

4) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso casse di

espansione, scaricatori, scolmatori od altro, e la difesa dalle inondazioni;

5) la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee e la loro utilizzazione;

6) l'attività estrattiva di materiali dagli alvei;

7) la protezione da frane e da altri dissesti;

8) il consolidamento o il trasferimento degli abitati;

9) la prevenzione dalle valanghe;

10) la bonifica idraulica;

11) il contenimento della subsidenza e della risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche;

12) la regolazione delle acque alte nelle lagune;

13) la protezione delle coste e il ripascimento degli arenili;

14) la difesa delle risorse naturali.

2. Gestione del bacino.

2. 1. *Aspetti generali.*

Il processo di decentramento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, positivo per un verso, si è dimostrato però un elemento di estrema confusione e di ingovernabilità « in modo unitario » degli assetti generali dei bacini idrografici.

D'altra parte non è oggettivamente immaginabile che possa pensarsi ad una inversione di questo processo.

Anzi sarebbe logico pensare ad un completamento di questo processo, liberando gli organi dello Stato dalle rimanenti competenze attuative nel settore delle opere idrauliche, determinando in questo modo una situazione di chiarezza nelle rispettive attribuzioni, per ottenere un nuovo modello organizzativo nel settore.

Superato il vecchio ed irrazionale schema dei bacini classificati « regionali », e affermato che per il Po si deve parlare di « bacino di rilevante interesse pubblico », non è però minimamente immaginabile un conferimento alle singole regioni delle competenze in atto possedute dallo Stato in materia di opere idrauliche data l'inderogabilità del principio che « il bacino idrografico è una unità che non può essere divisa in parti sulle quali si possa agire indipendentemente », tanto che è necessario un « piano di bacino » come strumento vincolante di coordinamento affinché gli interventi siano considerati in modo unitario sia nelle varie zone del bacino, sia per quanto riguarda i vari tipi di opere, sia per quanto concerne l'assetto territoriale ed i problemi economici sociali, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio.

Queste premesse oggettive ed il lungo dibattito degli ultimi venti anni, inducono a ritenere che sia ormai ampiamente maturo il momento di prendere in attento esame, per una positiva soluzione, la possibilità di affidare la gestione delle materie riguardanti la conservazione e la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e la tutela e l'uso delle acque nel « bacino idrografico del fiume Po » ad un organismo misto Stato-regioni, con la creazione di un Segretario generale per il Po attribuendo ad esso le corrispondenti funzioni in atto esercitate dallo Stato e dalle regioni, singolarmente o unitariamente considerate, riproducendo entro certi limiti il modello dell'organismo che governa il Rodano (*Compagnie National du Rhone - CNR*) oppure di quello che governa il Tennessee (*Tennessee Valley Authority - TVA*). Infine prevedendo la costituzione di una società di servizi e di un comitato scientifico nazionale.

I problemi riguardanti la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo e delle acque ed il loro uso, dalla montagna alla pianura, dalla città alla campagna, dalla sorgente alla foce, devono essere affrontati, ripetendo quanto detto in

precedenza, « in modo unitario attraverso lo studio sistematico, coordinato e interdisciplinare di tutti gli elementi, le condizioni e le situazioni che, direttamente o indirettamente, coinvolgono appunto il territorio, il suolo, il sottosuolo e le acque » del bacino del Po. Gli organismi nuovi che si prefigurano, qualora si ritenesse di porre ad essi dei limiti nell'esercizio di compiti direttamente operativi, debbono avere l'autorità necessaria perché gli interventi si attuino secondo severi ordini di priorità, per comporre le divergenze e decidere le controversie, per individuare le responsabilità e reprimere gli abusi, per far sì che gli interessi di tutti siano attentamente considerati, ma che soprattutto venga considerato prioritario il pubblico interesse.

In effetti si tratta di rendere obbligatorio, quello che in materia di territorio, suolo, sottosuolo e acqua nel bacino del Po non può non essere obbligatorio: cioè l'esercizio comune fra Stato e regioni e fra regioni, di funzioni che è necessario che siano gestite da un unico soggetto.

2. 2. *Proposte concrete.*

Il problema legislativo e amministrativo della creazione di un ente *ad hoc* è molto complesso. Sembra tuttavia possibile indicare quale parrebbe essere, a nostro avviso, la via più rapida per arrivare a risultati concreti in tempi ragionevoli.

Infine, il Comitato scientifico e la conferenza Stato-regioni avranno il compito preminente di correlare la presente legge con la « legge quadro » per i parchi nazionali e riserve naturali e marine; e con la « legge quadro » di difesa del suolo entrambe in via di discussione e di avanzato *iter* legislativo.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha l'obiettivo di dettare norme per assicurare la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, culturale, sociale ed economica dei territori del bacino idrografico del fiume Po quale definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1977, n. 354.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 operano in modo coordinato, nell'ambito di un'azione programmatica, lo Stato, le regioni, le province e gli enti locali, in base alle rispettive competenze, secondo le disposizioni che seguono.

3. Agli indirizzi di programma si uniformano gli interventi del Magistrato per il Po, le cui attribuzioni rimangono integralmente confermate in conformità ad un'azione che tende a privilegiare la valutazione preventiva degli interventi e la loro compatibilità con le esigenze di tutela ambientale della risorsa fluviale.

ART. 2.

(Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico del territorio del Po).

1. La conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1988, n. 27, è costituita in Comitato per la tutela e lo sviluppo sociale ed economico del territorio del bacino del fiume Po.

2. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto deliberativo, i rappresen-

tanti delle altre regioni del bacino, qualora interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera, sentito il Segretario generale istituito ai sensi dell'articolo 3, e il Comitato tecnico di cui all'articolo 4, i criteri generali per la redazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento. In sede di prima attuazione, i criteri generali sono deliberati entro sei mesi dalla costituzione del Comitato stesso;

b) approva, su proposta del Segretario generale, il programma poliennale degli interventi e i piani esecutivi annuali di cui agli articoli 6 e 7, articolati anche per ambiti territoriali e per settori funzionali di materia;

c) definisce, sulla base degli indirizzi formulati dal programma, i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 11;

d) impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni dello Stato ed emana atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e di quelle locali in attuazione del programma poliennale e dei piani annuali;

e) approva gli accordi di programma che attribuiscono impegni ripartiti fra le amministrazioni pubbliche previste nel programma poliennale;

f) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti all'accertato discostamento degli impegni dal programma poliennale;

g) vigila sull'attuazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento;

h) approva la relazione annuale, da inviare al Parlamento;

i) formula proposte normative per una più efficace tutela del bacino idrografico del Po.

ART. 3.

(Segretario generale).

1. È istituito il Segretario generale per la tutela e lo sviluppo del fiume Po e del suo bacino. Il Segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge –, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, e resta in carica per un quinquennio.

2. Al Segretario generale è rimesso il compito di provvedere all'espletamento delle indagini propedeutiche per il censimento ed il monitoraggio, la raccolta dei dati attualmente disponibili, lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma generale e dei piani annuali di intervento, nonché di tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento.

3. Il Segretario generale redige altresì il programma poliennale degli interventi ed i piani annuali di intervento: verifica la congruità dei progetti da inserire nei piani annuali di intervento e provvede al loro finanziamento secondo la ripartizione indicata dal Comitato di cui all'articolo 2 ed a valere sul fondo di cui all'articolo 11; presiede all'attuazione dei progetti con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo; presenta al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, con scadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del Programma allegata al piano annuale d'intervento esecutivo.

4. Alla definizione della pianta organica ed al regolamento attuativo dell'ufficio dell'alta segreteria provvederà il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Comitato tecnico).

1. Il comitato tecnico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1988, n. 27, siede presso l'ufficio del Segretario generale che svolge le funzioni consultive tecniche previste dalla presente legge.

2. Esso esprime parere ogni qualvolta è richiesto dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 o dal Segretario generale, di cui all'articolo 3.

ART. 5.

(Comitato scientifico).

1. È istituito presso l'ufficio del Segretario generale il comitato scientifico per la tutela e lo sviluppo del bacino del Po.

2. Il comitato, che ha funzioni di consulenza, è composto da undici membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, tra personalità di accertata specializzazione e competenza interdisciplinare nelle materie della geologia, dell'idrologia, della tutela del paesaggio, della conservazione naturalistica della flora e della fauna, della botanica, dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura e dei trasporti, anche fluviali.

3. Il comitato è integrato da soggetti che siano in possesso di competenze specialistiche scelti anche a livello internazionale ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dalla importanza del problema in questione.

ART. 6.

(Programma poliennale).

1. Il programma poliennale è predisposto dal Segretario generale sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni statali competenti, dalle regioni, singolarmente o congiuntamente, ed in conformità ai criteri generali deliberati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

2. Le amministrazioni statali e le regioni presentano le proposte per la for-

mulazione del programma generale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di inutile decorso del termine il Segretario generale provvede autonomamente all'elaborazione del programma.

3. Il programma ha durata quinquennale, ed è suscettibile di aggiornamenti annuali.

4. Il programma in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere articolate anche per ambiti territoriali di riferimento e per settori funzionali di materia;

b) specifica i tempi di attuazione delle azioni di cui alla lettera *a);*

c) individua le aree che per le loro particolari caratteristiche fisiche e vocazionali sono soggette a speciale regolamentazione, promuovendo la costituzione di parchi, zone protette e aree di tutela naturalistica;

d) definisce gli indirizzi di sviluppo economico nel campo delle attività della produzione, dei servizi dell'energia e delle comunicazioni anche fluviali;

e) determina i criteri per la lotta all'inquinamento dell'acqua e dell'aria utilizzando le risorse tecniche disponibili presso le amministrazioni pubbliche competenti, coordinandone l'azione e sollecitandone lo svolgimento;

f) determina i criteri per il recupero del dissesto idrogeologico in atto anche con riferimento al sistema delle affluenze e coordinandoli con gli interventi previsti dallo Stato per le aree ad alto rischio ambientale;

g) indica gli obiettivi che possono essere più proficuamente perseguiti per il tramite di iniziative comuni;

h) determina le risorse da destinare agli interventi sulla base di programmi di fattibilità economica.

5. Le amministrazioni statali e le regioni presentano le proposte per l'aggiornamento del programma entro il 31 otto-

bre di ciascun anno; in caso di inutile decorso del termine il Segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

ART. 7.

(Piani annuali).

1. I piani annuali sono redatti dal Segretario generale sentito il comitato tecnico nel rispetto delle direttive e delle priorità fissate dal programma poliennale, tenendo conto delle indicazioni delle amministrazioni statali e delle regioni.

2. A tal fine le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali interessati, i consorzi di bonifica, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono predisporre i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma poliennale di cui all'articolo 6.

3. I progetti di cui al comma 2, previa verifica tecnica da parte dell'ufficio del Segretario generale, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma poliennale, vengono inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da parte di qualsivoglia amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge ed agli effetti propri della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 8.

(Attuazione del piano annuale).

1. All'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale provvedono le amministrazioni statali, le regioni e gli altri enti locali secondo le rispettive competenze. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di amministrazioni dello Stato, regioni ed enti

locali, il Segretario generale promuove accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attivazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è vincolante nei confronti di tutte le amministrazioni partecipanti.

4. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

5. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati, nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Comitato interministeriale delibera l'intervento sostitutivo del Segretario generale.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero su sua delega il Segretario generale, provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali comunitarie e dei princìpi generali dell'ordinamento.

ART. 9.

(Società di servizi).

1. Al fine di provvedere alle attività di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive e alla raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Segretario generale è autorizzato a stipulare conven-

zioni di servizi con società a prevalente partecipazione pubblica, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

ART. 10.

(Servizio informativo).

1. L'ufficio del Segretario generale organizza, anche avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 9, il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse in adempimento del dovere di informazione previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

ART. 11.

(Fondo).

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo al quale affluiscono tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per la tutela e lo sviluppo sociale ed economico dei territori interessati.

2. Nella contabilità del fondo sono inserite anche le indicazioni riguardanti le risorse finanziarie messe a disposizione dalle amministrazioni dello Stato nei loro vari settori di competenza, dalle regioni, dalle province e dagli altri enti locali in quanto attinenti alle finalità di coordinamento e di intervento perseguite dal programma pluriennale previsto dalla presente legge.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere approvati i regolamenti funzionali per l'immediata operatività della Segreteria generale e del comitato scientifico.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina i Ministri interessati, le regioni e le istituzioni in attesa della piena funzionalità operativa dell'intervento predisposto dalla presente legge e del suo raccordo con quelle per la difesa del suolo e per l'istituzione dei parchi nazionali, delle riserve naturali e marine.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie al finanziamento della presente legge.